



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 206 del 11 Dicembre 2020

LEGGI REGIONALI 11 DICEMBRE 2020, NN. 38 E 39

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE 11.12.2020, N. 38

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (trasporto pubblico locale, relativamente all'anno 2019) e ulteriori disposizioni4

LEGGE 11.12.2020, N. 39

Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni27

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

*Il Presidente della Regione***ATTO DI PROMULGAZIONE N. 38**

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 39/4 del 1.12.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA****LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2020 N. 38**

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (trasporto pubblico locale, relativamente all'anno 2019) e ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:11/12/2020 15:00:49



Consiglio regionale

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (trasporto pubblico locale, relativamente all'anno 2019) e ulteriori disposizioni

Art. 1

(Riconoscimento debito fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto il debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 1.994.444,35 (Iva al 10% compresa), in favore di T.U.A. S.p.A., a saldo della fattura n. 100189 del 6.12.2019 emessa a fronte della produzione di servizi di trasporto pubblico locale.
2. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsti al comma 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 1.994.444,35 nelle economie vincolate reiscritte con D.G.R. n. 185 in data 10.4.2020, Missione 10, Programma 2, Titolo 1, macroaggregato 03, capitolo di parte spesa n. 181510.4 del bilancio regionale 2020-2022, esercizio 2020.

Art. 2

(Interventi a sostegno dell'evento culturale "Atri da vivere")

1. Al fine di promuovere e sostenere il patrimonio culturale regionale, la Regione eroga per l'anno 2020 un contributo pari ad euro 35.000,00 a favore dell'Associazione Abruzzo Ontario, finalizzato all'organizzazione dell'evento culturale "Atri da vivere".
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario Associazione Abruzzo Ontario", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1.
3. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'articolo 4 (Finanziamento per il festival internazionale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi Cartoons on the Bay) della legge regionale 21 novembre 2019, n. 39 (Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti), in quanto lo svolgimento del predetto festival, a seguito dell'emergenza relativa al Covid 19, è stato rinviato al 2021.
4. Ai fini dei commi 1, 2 e 3, è apportata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:

2

- a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario Associazione Abruzzo Ontario" per euro 35.000,00;
- b) in diminuzione parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61646, per euro 35.000,00.

Art. 3

(Contributo straordinario in favore del Comune di Montesilvano per i danni causati dagli straordinari eventi atmosferici verificatisi il 22 Aprile 2020)

1. Al fine di ristorare il Comune di Montesilvano dei gravi danni subiti a causa degli straordinari eventi atmosferici verificatisi il 22 Aprile 2020 e dei costi sostenuti per i necessari lavori di straordinaria manutenzione, la Regione eroga in favore del Comune stesso, per l'anno 2020, un contributo straordinario pari ad euro 70.000,00.
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario in favore del Comune di Montesilvano per i danni causati dagli straordinari eventi atmosferici verificatisi il 22 Aprile 2020", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 09, Programma 01, Titolo 2.
3. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1, è assicurata mediante:
 - a) la riduzione di euro 20.000,00 dell'autorizzazione legislativa limitatamente a quanto previsto alla quarta riga della tabella di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2020), relativamente al contributo in favore del Comune dell'Aquila per l'evento della "Perdonanza celestiniana", poiché il predetto evento è già beneficiario dei contributi di cui alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013);
 - b) la riduzione di euro 50.000,00 dello stanziamento della Missione 09, Programma 01, Titolo 2, capitolo di spesa 152108/4 "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico".
4. Ai fini dei commi 1, 2 e 3, è apportata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 09, Programma 01, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario in favore del Comune di Montesilvano per i danni causati dagli straordinari eventi atmosferici verificatisi il 22 Aprile 2020" per euro 70.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 62680/1 per euro 20.000,00;
 - c) in diminuzione parte Spesa: Missione 09, Programma 01, Titolo 2, capitolo 152108/4 per euro 50.000,00.
5. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 è competente il Dipartimento regionale DPC Territorio - Ambiente.

Art. 4

(Misure straordinarie in materia di cultura e spettacolo)

1. Per il solo esercizio finanziario 2020, quota parte del Fondo Unico Regionale per la Cultura di cui all'articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Legge

- europea regionale 2014), pari ad euro 140.000,00, da destinare alle istituzioni culturali non beneficiarie del FUS, prevista alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 della medesima legge, è destinata ad incrementare le risorse già stanziare sul capitolo di spesa 61620 denominato "Contributi ad Enti pubblici e privati per la collaborazione alla organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni" al fine di soddisfare interamente la graduatoria conseguente al bando per la concessione di contributi in favore delle manifestazioni culturali (grandi eventi) realizzate nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 55/2013.
2. Ai fini di cui al comma 1, al bilancio regionale pluriennale di previsione 2020-2022, esercizio finanziario 2020, è apportata la seguente variazione per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61620 per euro 140.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61665 per euro 140.000,00.
 3. In considerazione del mantenimento delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria, che non consentono attualmente agli organismi dello spettacolo dal vivo di introitare entrate da incassi e da abbonamento in misura sufficiente ad assicurare la sostenibilità economica e la continuità all'attività, i finanziamenti regionali di cui al Capo I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo) del Titolo VIII della l.r. 46/2014 destinati agli interventi proposti dai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), per il solo esercizio finanziario 2020, verranno erogati a titolo di ristoro, in misura pari ad un massimo del 35% del contributo erogato per l'annualità 2019.

Art. 5

(Interventi a sostegno dello sport)

1. La Regione interviene a sostegno delle iniziative sportive erogando a favore del Comune di Chieti la somma di euro 50.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria del Planet beach stadium.
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario Comune di Chieti per manutenzione straordinaria Planet beach stadium", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 08, Programma 02, Titolo 2.
3. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'articolo 4 (Finanziamento per il festival internazionale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi Cartoons on the Bay) della l.r. 39/2019 in quanto lo svolgimento del predetto festival, a seguito dell'emergenza relativa al Covid 19, è stato rinviato al 2021.
4. Ai fini dei commi 1, 2 e 3, è apportata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 08, Programma 02, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario Comune di Chieti per manutenzione straordinaria Planet beach stadium" per euro 50.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61646, per euro 50.000,00.

4

Art. 6

(Modifiche all'art. 28 della l.r. 3/2020)

1. Alla tabella di cui al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 3/2020, come modificata dall'articolo 7 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 31 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni), alla dodicesima riga, relativa al contributo per la Confraternita S. Maria di Loreto, le parole "Madonna che scappa" sono sostituite dalle seguenti: "Restauro e valorizzazione dei simulacri seicenteschi protagonisti delle tradizionali rappresentazioni sacre della Pasqua Sulmonese: la Madonna con i Santi Pietro e Giovanni, Cristo morto e Cristo risorto custoditi dalla Confraternita di Santa Maria di Loreto".

Art. 7

(Disposizioni eccezionali in materia di contributi agli enti, società ed associazioni sportive)

1. Per il solo anno 2020, in via eccezionale, per le circostanze determinate dall'epidemia da Covid-19, l'erogazione del contributo di cui all'articolo 25, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva), che verrà materialmente corrisposto nell'anno 2021, è subordinata alla presentazione, a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sull'attività svolta con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al contributo assegnato. Il contributo erogabile non può comunque essere superiore al totale delle spese riconosciute ammissibili, sostenute e documentate.

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 11/1993)

1. Alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: "Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive e pubblicità dei prezzi";
 - b) al comma 1 dell'articolo 2, all'ultimo periodo, le parole "i prezzi e i dati sulle attrezzature" sono sostituite dalle seguenti: "le caratteristiche";
 - c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 comunicano le caratteristiche delle strutture al Dipartimento regionale competente con le modalità previste dall'articolo 6, secondo le tempistiche stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

5

2. Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività, la comunicazione delle caratteristiche delle è presentata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attività.
 3. In caso di subentro nella gestione, il titolare o il gestore subentrante trasmette una nuova comunicazione delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate dal precedente gestore.
 4. Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere pubblicizzate solo se conformi ai dati comunicati.";
- d) al comma 1 dell'articolo 6 le parole "entro i termini fissati dall'articolo 3" sono sostituite dalla seguenti: "secondo le tempistiche stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1";
- e) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 sono abrogati;
- f) l'articolo 7 è abrogato;
- g) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8
Pubblicità dei prezzi

1. Nelle strutture indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a, b e c), i prezzi dei servizi praticati sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.
 2. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, nonché degli oneri e delle imposte, ad esclusione dell'eventuale imposta di soggiorno che può essere conteggiata a parte purché tale esclusione sia indicata nella tabella prezzi di cui al comma 1, e di quanto non espressamente escluso.
 3. Il Dipartimento regionale competente predispose i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al comma 1.";
- h) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 48 è abrogata;
- i) al comma 1, lettera b), dell'articolo 48 la parola "comunicati" è sostituita dalla seguente: "esposti".

Art. 9
(Modifiche alla l.r. 46/2019)

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 6 le parole "Al personale dell'Agenzia si applica il CCNL di riferimento per il personale regionale." sono sostituite dalle seguenti: "Il personale dell'Agenzia è considerato a tutti gli effetti personale regionale e allo stesso si applica il CCNL di riferimento.";
 - b) al comma 8 dell'articolo 6 le parole "il relativo personale è riassorbito nell'organico regionale" sono sostituite dalle seguenti: "il personale in servizio è trasferito ad altra unità amministrativa della Giunta regionale";
 - c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

6

"Art. 10
(Poli logistici di pronto intervento)

1. Per lo svolgimento delle attività di protezione civile la Regione può dotarsi di uno o più Poli logistici di pronto intervento sul territorio regionale nei quali sono custoditi e mantenuti in efficienza materiali e mezzi per gli interventi in emergenza anche con la presenza di personale assegnato all'Agenzia.";
- d) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 le parole "dalla nomina" sono sostituite dalle seguenti: "dall'assunzione dell'incarico".

Art. 10
(Modifiche all'art. 25 della l.r. 3/2020)

1. All'articolo 25 (Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei "Paesi Dipinti" e "Paese Affrescato") della l.r. 3/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, dopo le parole "laboratoristici di cui all'articolo 4 della stessa legge" sono inserite le seguenti: "o comunque le attività realizzate dai comuni che perseguano gli obiettivi di cui all'articolo 3 della medesima l.r. 49/2013";
 - b) al comma 1 le parole "vincolato allo svolgimento delle rispettive manifestazioni e delle attività di laboratorio" sono soppresse;
 - c) il comma 2 è abrogato;
 - d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ammontare complessivo del contributo da erogare al singolo Comune, previa rendicontazione delle spese sostenute e ammissibili relative agli eventi ed attività di cui al comma 1, è quantificato nella misura massima di 1/3 dello stanziamento assegnato al pertinente capitolo di spesa di cui al comma 4. Le eventuali economie che si dovessero generare per rendicontazioni inferiori al contributo massimo spettante a ciascun Comune possono comunque essere erogate equamente agli altri Comuni fino a concorrenza delle spese ammissibili."

Art. 11
(Rifinanziamento art. 10 "Fondo straordinario per l'acquisto di giochi inclusivi" della l.r. 6/2018)

1. Al fine di scorrere la graduatoria approvata in seguito all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 674 dell'11.11.2019 per l'accesso dei Comuni abruzzesi ai contributi per l'acquisto di giochi inclusivi da installarsi nei parchi giochi pubblici per la piena integrazione sociale di bambini e ragazzi con disabilità, è integrato per l'esercizio 2020 lo stanziamento dell'articolo 10 (Fondo straordinario per l'acquisto di giochi inclusivi) della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2018)) per euro 100.000,00.
2. Agli oneri del presente articolo si provvede con lo stanziamento all'interno della Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo di spesa 71533 "Fondo straordinario per l'acquisto di giochi inclusivi" del bilancio regionale 2020-2022.

3. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata dalla seguente variazione al bilancio regionale 2020-2022, esercizio 2020, in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo 71533, per euro 100.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, categoria 02, capitolo 35001/2 "Entrate derivanti da violazioni alle disposizioni" per euro 100.000,00.
4. Per gli anni successivi, si provvede con legge di bilancio.

Art. 12

(Modifica alla l.r. 10/2020)

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) è inserito il seguente:

"Art. 19-bis

(Disposizioni in materia di promozione all'acquisto di prodotti regionali)

1. Al fine di sostenere le imprese produttive e le attività commerciali operanti sul territorio regionale, gravemente danneggiate dalla crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le eventuali economie che si dovessero generare dall'attuazione dell'articolo 19 possono essere utilizzate dal Co.Re.Com. Abruzzo per la realizzazione e gestione di una campagna pubblicitaria istituzionale finalizzata ad incentivare e promuovere, attraverso gli organi di informazione locale, quali TV, Radio, Giornali e Testate online, l'acquisto di prodotti regionali."

Art. 13

(Ulteriori interventi di carattere finanziario)

1. Per la realizzazione di un'area attrezzata per lo sport e l'inclusione sociale della Parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo di Vasto è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 50.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 12, Programma 04, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo alla parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo di Vasto".
2. Per il progetto di recupero e valorizzazione della struttura pubblica, rotonda storica, di Vasto Marina è autorizzata in favore del Consorzio Vivere Vasto Marina, per l'anno 2020, la spesa di euro 70.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 12, Programma 04, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, capitolo di nuova istituzione denominato "Recupero e valorizzazione della rotonda storica di Vasto Marina - Consorzio Vivere Vasto Marina".
3. Per la riqualificazione di Villetta Ciccarone del Comune di Vasto è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 30.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 12, Programma 04, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio

- 2020, capitolo di nuova istituzione denominato "riqualificazione di Villetta Ciccarone del Comune di Vasto".
4. La copertura finanziaria della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3 è assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'articolo 42 della l.r. 3/2020.
 5. A tal fine è apportata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 09, Programma 02, Titolo 1, capitoli di nuova istituzione denominati "Contributo alla parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo di Vasto", "Recupero e valorizzazione della rotonda storica di Vasto Marina - Consorzio Vivere Vasto Marina", "Riqualificazione di Villetta Ciccarone del Comune di Vasto" per euro 150.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 05, Titolo 1, capitolo 71700, per euro 150.000,00.
 6. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 3/2020 sono inserite le seguenti righe al termine della tabella:

Beneficiario	Importo in euro	Intervento
Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona	25.000,00	Contributo a titolo di spese di funzionamento, ad attività associative o sociali, per "Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona"
Associazione promotrice Mastro Giurato di Lanciano	25.000,00	Contributo a titolo di spese di funzionamento, ad attività associative o sociali, per "Associazione promotrice della Rievocazione Storica dell'investitura del Mastro Giurato di Lanciano"

7. Il contributo straordinario per l'anno 2020 di cui al comma 6 è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2020, n. 25 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni).
8. Gli oneri derivanti dal comma 6 trovano copertura finanziaria attraverso la seguente variazione, per competenza e per cassa, al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:
 - a) in aumento parte Spesa: capitolo 62680 denominato "Contributi straordinari per manifestazioni, eventi, attività associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto" di cui alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, per euro complessivi 50.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, Capitolo 35001/2 "Entrate derivanti da violazioni alle disposizioni" per euro complessivi 50.000,00.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

9

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 39/4 dell'1.12.2020, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:11/12/2020 15:01:39

VT/AM/cm



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 04/12/2020 14:54
Seriale Certificato: 445310
Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022
TI Trust Technologies CA



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON
VERBALE N. 39/4 DEL 1° DICEMBRE 2020

"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (trasporto pubblico locale, relativamente all'anno 2019) e ulteriori disposizioni"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_iv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1993, N. 11

Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive e pubblicità dei prezzi.

Art. 2

(Soggetti obbligati alla comunicazione)

1. Chiunque apre o gestisce:
 - a) aziende alberghiere, strutture ricettive di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere) e strutture ricettive all'aria aperta come regolamentate dalla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta);
 - b) eventuali altre strutture destinate alla ricettività turistica, individuate e disciplinate con legge regionale nel rispetto della normativa statale;
 - c) stabilimenti balneari
 comunica al Dipartimento regionale competente **le caratteristiche** degli esercizi secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 6.

Art. 6

(Modalità di comunicazione)

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 3 sono effettuate al Dipartimento regionale competente per il tramite del Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA) **secondo le tempistiche stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1.**
2. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per il tramite delle Associazioni di categoria su delega degli interessati.

3. [Il Dipartimento regionale competente, ricevute le comunicazioni, entro venti giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 3, trasmette telematicamente copia della tabella vidimata ai fini dell'esposizione al pubblico con le modalita' di cui all'articolo 8. La tabella vidimata e' pubblicata dal Dipartimento regionale competente nella pagina degli operatori interessati al SITRA.]
4. [Il Dipartimento regionale competente, entro i successivi dieci giorni, trasmette una copia delle comunicazioni all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) ai fini del tempestivo e corretto espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.]
5. [Il Dipartimento regionale competente puo' apportare le necessarie correzioni in caso di errata indicazione dei servizi offerti, ovvero eliminare quelli non previsti in sede di preesistente classificazione, o di autodichiarazione di classificazione. Il Dipartimento competente provvede altresì ad eliminare i servizi oggetto di provvedimento modificativo.]

Art. 7
(Procedure)

1. Le comunicazioni riportano i prezzi massimi dei servizi su modelli predisposti dal Dipartimento regionale competente.
2. Se e' praticato un prezzo complessivo, questo non puo' essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti.
3. Se in un esercizio alberghiero una camera a due letti e' assegnata a una sola persona e cio' non e' stato espressamente richiesto, il prezzo non puo' superare quello massimo previsto per le camere a un letto.]

Art. 48
Entita' delle sanzioni amministrative.

1. Il Comune assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00, il titolare della struttura turistica ricettiva:
 - a) [che non trasmette o trasmette tardivamente le comunicazioni di cui agli articoli 3 e 30];
 - b) che pratica prezzi superiori a quelli **esposti** ai sensi degli articoli 6 e 7;
 - c) che non espone o espone in modo difforme da quanto stabilito i cartellini dei prezzi di cui all'articolo 8;
 - d) che rifiuta di fornire al Dipartimento regionale competente e al Comune le informazioni richieste ai fini della classificazione o della pubblicita' dei prezzi e della consistenza delle strutture o che rifiuta di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi enti o dalla Regione al medesimo fine, ovvero dichiara elementi non corrispondenti al vero;
 - e) che accoglie nella struttura ospiti in eccedenza rispetto alla capienza ricettiva massima;
 - f) che chiude temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva comunicazione di cui all'art. 18 o anticipi l'apertura o ritardi la chiusura oltre il termine previsto;
 - g) che con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisce al proprio esercizio una classifica o una denominazione diversa da quella effettiva o afferma la sussistenza di attrezzature e servizi non conformi a quelli esistenti;
 - h) che non evidenzia nella targa posta all'esterno del proprio esercizio la tipologia, la denominazione e il numero delle stelle.
2. Chiunque attribuisce ad un immobile e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di struttura turistica ricettiva, in violazione delle norme di classificazione delle varie tipologie, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3.000,00.
- 2-bis. I soggetti che contravvengono all'obbligo di riportare il codice identificativo regionale (CIR) di cui all'articolo 10, commi 2-bis e 2-ter, ovvero che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni attivita' pubblicizzata, promossa o commercializzata.

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2019, N. 46

Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.

Art. 6
(Organizzazione e personale dell'Agenzia)

1. L'organizzazione dell'Agenzia e' rimessa ad apposito atto di organizzazione approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore, che stabilisce, nel rispetto della normativa regionale in materia:
 - a) il contingente complessivo del personale e la relativa dislocazione nell'ambito delle strutture organizzative di cui al comma 2;
 - b) la definizione, il ruolo e le responsabilita' degli operatori di protezione civile;
 - c) le modalita' di svolgimento delle attivita' di protezione civile;
 - d) le relazioni esterne;
 - e) il logo dell'Agenzia.
2. L'Agenzia e' articolata in:

- a) Unita' direzionale;
 - b) Unita' organizzative complesse;
 - c) Unita' organizzative semplici;
 - d) Centro Funzionale d'Abruzzo di cui all'articolo 7;
 - e) Sala Operativa regionale di cui all'articolo 8;
 - f) Struttura di Missione Emergenze di Protezione Civile di cui all'articolo 11.
3. L'Agenzia, per l'espletamento delle proprie attivita', si avvale:
 - a) di personale assunto a tempo indeterminato appartenente al ruolo della Giunta regionale;
 - b) di personale assunto dalla Regione, tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. 165/2001, a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti;
 - c) di personale di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, di comando, di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.
 4. Le procedure per l'assunzione del personale di cui al precedente comma 3, lettera b) e le procedure per il reclutamento del personale di cui al precedente comma 3, lettera c) sono espletate dall'Agenzia e autorizzate dalla Giunta regionale, nel rispetto degli atti di programmazione del fabbisogno di cui al d.lgs. 165/2001.
 5. Il personale di cui al comma 3, lettera b) non supera, fatti salvi trasferimenti specifici derivanti da norme statali e finalizzati all'assunzione di personale, il turn-over stabilito dalla normativa nazionale in materia di personale.
 6. La dotazione organica iniziale dell'Agenzia, in considerazione degli obblighi derivanti dall'attuazione del d.lgs. 1/2018, e' determinata in relazione al personale regionale gia' in forza alla Protezione Civile, che transita alle dipendenze dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 19. **Il personale dell'Agenzia è considerato a tutti gli effetti personale regionale e allo stesso si applica il CCNL di riferimento.**
 7. L'assunzione di personale da parte dell'Agenzia soggiace alla disciplina nazionale e regionale in materia. Il Direttore provvede, secondo quanto disposto dall'atto di organizzazione ed in conformita' alla normativa statale e regionale in materia, al conferimento degli incarichi dirigenziali ed alla ripartizione del personale non dirigenziale nell'ambito delle strutture di cui al comma 2, in conformita' alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
 8. In caso di soppressione dell'Agenzia, **il personale in servizio è trasferito ad altra unità amministrativa della Giunta regionale.**
 9. Al fine di favorire la crescita di competenze in materia di protezione civile, l'Agenzia, nel rispetto della normativa vigente in materia, puo', in qualita' di soggetto ospitante, stipulare convenzioni per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi da universita', istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale e promuove l'incentivazione per la ricerca e per lo studio delle tematiche connesse alla protezione civile.
 10. Con l'atto di organizzazione di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta del Direttore, provvede ad effettuare una ricognizione delle risorse umane e strumentali in dotazione, nonche' alla determinazione della dotazione organica definitiva della stessa Agenzia. Con lo stesso atto si provvede alla stima dei fabbisogni finanziari necessari per l'efficiente funzionamento del Servizio e delle attivita' di protezione civile regionale, cosi' come scaturenti dallo stesso atto di organizzazione e di ridefinizione della dotazione organica. Allo stanziamento delle risorse aggiuntive eventualmente necessarie si provvedera' con la legge di bilancio.

Art. 19

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione:
 - a) la Giunta regionale provvede alla nomina del direttore dell'Agenzia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) il Direttore dell'Agenzia redige l'atto di organizzazione dell'Agenzia entro novanta giorni **dall'assunzione dell'incarico** e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione. In caso di inutile decorso del termine, l'atto e' redatto dalla competente struttura della Giunta regionale. In ogni caso l'approvazione dell'atto di organizzazione e' subordinato all'acquisizione del preventivo parere, non vincolante, della competente commissione consiliare;
 - c) a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAT dell'atto di organizzazione dell'Agenzia, con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla soppressione della struttura regionale competente in materia di protezione civile; l'Agenzia subentra nell'esercizio dei compiti e delle funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di competenza della struttura soppressa ed il relativo personale regionale in servizio alla data della soppressione, ivi incluso il personale in servizio presso il Centro Funzionale d'Abruzzo e la Sala Operativa regionale istituiti ai sensi rispettivamente dell'articolo 22 della l.r. 34/2007 e dell'articolo 14 della l.r. 72/1993, transita alle dipendenze dell'Agenzia secondo quanto disposto dall'articolo 31 del d.lgs. 165/2001 ed alle condizioni ivi previste, conservando i diritti giuridici ed economici acquisiti.
2. A decorrere dalla soppressione della struttura organizzativa regionale di protezione civile, ogni riferimento alla medesima contenuto in leggi regionali, regolamenti e deliberazioni regionali si intende riferito all'Agenzia regionale di Protezione Civile di cui alla presente legge.

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2020, N. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2020).

Art. 25

(Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei "Paesi Dipinti" e "Paese Affrescato")

1. La Regione Abruzzo, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 49 (Riconoscimento di Treglio "Paese dell'Affresco", di Azzinano di Tossicia e Casoli di Atri "Paese dipinto") intende sostenere finanziariamente le manifestazioni e gli eventi culturali laboratoristici di cui all'articolo 4 della stessa legge o comunque le attività realizzate dai comuni che perseguano gli obiettivi di cui all'articolo 3 della medesima l.r. 49/2013, attraverso un contributo erogato al comune di competenza, equamente ripartito tra i tre paesi, riconosciuti come "Paese Dipinto" o "Paese Affrescato" [vincolato allo svolgimento delle rispettive manifestazioni e delle attività di laboratorio].
2. [La concessione del contributo e' subordinata alla presentazione, entro il termine di sessanta giorni antecedente la data di svolgimento della manifestazione o della programmazione annuale dei laboratori, di una relazione dettagliata, comprensiva della previsione di spesa, firmata dal legale rappresentante della manifestazione.]
3. **L'ammontare complessivo del contributo da erogare al singolo Comune, previa rendicontazione delle spese sostenute e ammissibili relative agli eventi ed attività di cui al comma 1, è quantificato nella misura massima di 1/3 dello stanziamento assegnato al pertinente capitolo di spesa di cui al comma 4. Le eventuali economie che si dovessero generare per rendicontazioni inferiori al contributo massimo spettante a ciascun Comune possono comunque essere erogate equamente agli altri Comuni fino a concorrenza delle spese ammissibili.**
4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Abruzzo costituisce un fondo straordinario per gli anni 2020 di euro 50.000,00, 2021 di euro 50.000,00 e 2022 di euro 50.000,00.
5. Gli oneri di cui al comma 4 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per gli anni 2020, 2021, 2022 nel Titolo 01, Missione 05, Programma 02, su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei Paesi Dipinti e Paese Affrescato".

Art. 28

(Contributi straordinari per manifestazioni, eventi, attività associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto)

1. Al fine di contribuire alle spese per la realizzazione di manifestazioni, eventi, attività associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto, la Regione concede, per l'anno 2020, un contributo straordinario o integrativo con fondi assegnati al capitolo di nuova istituzione denominato "Contributi straordinari per manifestazioni, eventi, attività associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto" all'interno della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, che vengono ripartiti secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Beneficiario	Importo in euro	Intervento
Santuario San Gabriele	10.000,00	Evento 100 anni della canonizzazione di San Gabriele
Diocesi Teramo-Atri	40.000,00	Realizzazione e allestimento del presepe monumentale in ceramica in Piazza San Pietro a Roma - Natale 2020
Associazione "Come a Betlemme"	20.000,00	Presepe vivente dell'Aquila
Comune dell'Aquila	0,00	Perdonanza celestiniana
Associazione LAIC	25.000,00	Contributo attività associativa
Associazione culturale artistica PIGRO Ivan Graziani	30.000,00	Festival Pigro - Ivan Graziani
Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli	50.000,00	Cinquantenario del festival
Associazione Carnevale d'Abruzzo	25.000,00	Carnevale di Francavilla
Museo Mutac di Picciano	50.000,00	Eventi all'interno del Mu.T.A.C.
Museo delle Genti d'Abruzzo	30.000,00	Museo delle Genti d'Abruzzo
AGBE	20.000,00	Contributo attività associativa

Beneficiario	Importo in euro	Intervento
Confraternita S. Maria di Loreto	20.000,00	Restauro e valorizzazione dei simulacri seicenteschi protagonisti delle tradizionali rappresentazioni sacre della Pasqua Sulmonese: la Madonna con i Santi Pietro e Giovanni, Cristo morto e Cristo risorto custoditi dalla Confraternita di Santa Maria di Loreto - Sulmona
Associazione Dentro le mura L'Aquila	10.000,00	Contributo per l'organizzazione di eventi culturali e musicali
Ateneo Internazionale della lirica	30.000,00	Camerata musicale sulmonese
Circolo d'Arte e Cultura "Il Quadrivio"	30.000,00	Premio Sulmona - Rassegna internazionale d'arte contemporanea
Sulmona International film festival	10.000,00	XXXVII edizione del Sulmona Cinema festival
ANFASS onlus di Martinsicuro	10.000,00	Contributo attivita' associativa
Croce verde di Villarosa di Martinsicuro	10.000,00	Contributo attivita' associativa
Comune di Notaresco	20.000,00	Contributo per attivita' sociali
Comune di Ovindoli	10.000,00	Realizzazione eventi culturali
Associazione nazionale Alpini - regione Abruzzo	10.000,00	Contributo attivita' associativa
Fondazione studi celestiniani per la pace ONLUS	7.500,00	Contributo attivita' associativa
Croce Rossa L'Aquila - Delegazione di Avezzano	37.500,00	Contributo attivita' associativa
Associazione Premio San Michele ONLUS	5.000,00	Contributo attivita' associativa
Associazione di Promozione Sociale "Il recinto di Michea"	10.000,00	Contributo attivita' associativa
Associazione nazionale Alpini - Sezione di Atri	7.500,00	Contributo attivita' associativa
Associazione pediatria per l'emergenza ONLUS	15.000,00	Contributo attivita' associativa
Associazione G.R.E. - Gruppo Radiocomunicazione Emergenza di Tortoreto	7.500,00	Contributo attivita' associativa
Associazione dei volontari della protezione civile Gran Sasso d'Italia ONLUS	15.000,00	Contributo attivita' associativa
Comune di Alanno	10.000,00	Fiera dell'Agricoltura
PIVEC - Associazione Pronto Intervento Volontario Emergenze Civili - Distaccamento di Farindola	20.000,00	Contributo attivita' associativa
Chiesa parrocchiale San Giovanni Apostolo ed Evangelista di Monte Gualtieri - Comune di Cermignano	20.000,00	Tutela e valorizzazione di edifici di culto
Chiesa parrocchiale San Nicola di Bari di Orsogna	20.000,00	Tutela e valorizzazione di edifici di culto
Parrocchia Nativita' Maria Santissima di Cupello	20.000,00	Tutela e valorizzazione di edifici di culto
Associazione ALBA - Associazione Abruzzese Liberi Bambini dall'Autismo con l'ABA	20.000,00	Contributo attivita' associativa

Beneficiario	Importo in euro	Intervento
Corpo Nazionale Guardia Ecologica e Ambientale - Comando regionale di Alanno	10.000,00	Contributo attivita' associativa
Associazione Respira il Gran Sasso	5.000,00	Contributo attivita' associativa
Ente Manifestazioni Pescaresi	20.000,00	Contributo attivita' associativa - Eventi Calendario 2020
F.A.I. Fondo Ambiente Italiano Provincia di Teramo	5.000,00	Contributo attivita' associativa
Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona	25.000,00	Contributo a titolo di spese di funzionamento, ad attività associative o sociali, per "Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona"
Associazione promotrice Mastro Giurato di Lanciano	25.000,00	Contributo a titolo di spese di funzionamento, ad attività associative o sociali, per "Associazione promotrice della Rievocazione Storica dell'investitura del Mastro Giurato di Lanciano"

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 39/4 del 1° dicembre 2020 "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (trasporto pubblico locale, relativamente all'anno 2019) e ulteriori disposizioni" sono i seguenti:

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio delle Regioni).

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, societa' ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle societa' di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita';
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilita' finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione e' autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonche' ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimita' di detto debito si intende riconosciuta.

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2013, N. 49

Riconoscimento di Treglio "Paese dell'Affresco", di Azzinano di Tossicia e Casoli di Atri "Paese dipinto".

Art. 3
(Obiettivi)

1. Ai fini dei riconoscimenti di cui all'art. 2 le manifestazioni perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) promuovono la salvaguardia, valorizzazione e diffusione dell'arte della pittura a fresco e dei giochi di una volta;
 - b) gestiscono laboratori permanenti aperti a tutti e il patrimonio artistico ivi presente, organizzano periodicamente corsi didattici destinati a studenti delle scuole d'arte, artisti italiani e stranieri, studiosi ed appassionati della tecnica dell'affresco;
 - c) rendono fruibile ai fini dello sviluppo turistico sostenibile, mediante opportune iniziative di divulgazione, il godimento delle opere d'arte e dei murali;
 - d) custodiscono, valorizzano, documentano e diffondono la conoscenza del patrimonio artistico di pittura affrescata e la conoscenza dei giochi tradizionali dipinti sui muri costituendo patrimonio artistico del territorio;
 - e) collaborano, se richiesto, con il Ministero dell'Istruzione e con gli Enti locali, con la Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici ai fini del recupero dei beni artistici regionali espressi nella forma pittorica dell'affresco e a scopo didattico e formativo sul tema dei giochi tradizionali;
 - f) organizzano, in accordo con gli istituti scolastici, visite guidate in favore degli studenti di ogni ordine e grado;
 - g) collaborano con le scuole di ogni ordine e grado al fine di offrire un contributo formativo e didattico, nello specifico settore artistico, che affianchi, anche attraverso percorsi dedicati, la didattica frontale delle scuole.

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2013, N. 55

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013).

Art. 40
(Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi)

1. Il presente articolo disciplina l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi per la realizzazione di eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario, culturale, [sportivo,] artistico, scientifico e sociale, attinenti allo svolgimento delle funzioni regionali e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dalla normativa statale di riferimento.
2. Possono essere finanziati eventi realizzati anche al di fuori del territorio regionale, purché attinenti alle funzioni regionali.
3. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approvano annualmente i rispettivi programmi relativi all'organizzazione diretta di eventi, nel limite delle risorse di cui ai commi 13 e 14.
4. L'organizzazione diretta degli eventi di cui ai commi 1 e 2 può essere realizzata anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati senza scopo di lucro, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 11.
5. I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, curano l'organizzazione diretta degli eventi nel rispetto della normativa statale in materia di appalti.
6. I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, concedono i contributi per la realizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, secondo i criteri e con le modalità previste dal regolamento di attuazione, di cui al comma 11, e tenuto conto di quanto previsto dal comma 10.
7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi ad enti pubblici e privati, università o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non e comitati di cui all'articolo 39 del codice civile, cooperative sociali e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
8. I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro.
9. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 39, COMMA 4, L.R. 30 AGOSTO 2017, N. 44]
10. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 39, COMMA 4, L.R. 30 AGOSTO 2017, N. 44]
11. Per l'attuazione del presente articolo il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il regolamento che stabilisce criteri e modalità per l'organizzazione diretta degli eventi e la concessione dei contributi.
12. Il regolamento, in particolare, disciplina:
 - a) modalità di organizzazione diretta degli eventi;
 - b) eventi ammissibili e casi di esclusione;
 - c) requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione delle proposte di eventi;
 - d) modalità, termini e condizioni per la presentazione delle proposte di eventi;
 - e) istruttoria delle proposte di eventi, formazione delle graduatorie dei beneficiari dei contributi e termini massimi per la conclusione dei rispettivi procedimenti;
 - f) rendicontazione delle spese sostenute ai fini della liquidazione dei contributi concessi;
 - g) casi di decadenza dal contributo concesso, e revoca del provvedimento di concessione del contributo;

- h) controlli;
 - i) trasparenza e accesso ai provvedimenti relativi alla concessione dei contributi;
 - j) ogni ulteriore aspetto utile all'attuazione del presente articolo.
13. Con riferimento al Consiglio regionale:
- a) per l'annualita' 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
 - b) per le annualita' successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento dell'U.P.B. 01.01.10, del bilancio di previsione del Consiglio regionale, annualmente determinato ed iscritto ai sensi dell'articolo 20, comma 2 dello Statuto della Regione Abruzzo e dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione).
14. Con riferimento alla Giunta regionale:
- a) per l'annualita' 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5;
 - b) per le annualita' successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11430 denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti all'area della Presidenza della Giunta regionale" e UPB 10.01.004 - 61430 denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura", annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilità 25 marzo 2002, n. 3;
 - c) per l'annualita' 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 6, 7, 8;
 - d) per le annualita' successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11620 denominato "Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti all'area della Giunta regionale" e UPB 10.01.004 - 61620 denominato "Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura", annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilità 25 marzo 2002, n. 3.
15. Sono o restano abrogate con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge le seguenti disposizioni:
- a) legge regionale 30 novembre 1973, n. 43 (Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni);
 - b) articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005));
 - c) articolo 5, comma 3, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003)).

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 46

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014).

Art. 20**(Programmazione degli interventi)**

1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR), approva, entro l'anno di riferimento, l'atto annuale di indirizzo sulla base del quale il Servizio competente in materia di cultura emana avvisi pubblici.
2. L'atto di cui al comma 1:
 - a) assicura l'accesso ai finanziamenti regionali, nei limiti delle risorse disponibili, prioritariamente agli interventi proposti dai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) e dal Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo a qualsiasi titolo;
 - b) specifica la quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura di cui all'articolo 24 da destinare al sostegno dei predetti interventi;
 - c) stabilisce la ripartizione delle risorse per ambiti di intervento e le tipologie di interventi finanziabili, ivi compresi gli interventi di qualità presentati dai soggetti non beneficiari dei finanziamenti ministeriali, con un minimo del venti per cento dei finanziamenti disponibili.
3. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati ottenuti riferiti all'annualità precedente.

Art. 24

(Fondo Unico Regionale per la Cultura)

1. E' istituito il Fondo Unico Regionale per la Cultura nel quale confluiscono le risorse destinate al finanziamento di progetti, iniziative ed attivita' realizzati nell'ambito dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell'audiovisivo, nonche' le risorse destinate a sostenere il funzionamento delle istituzioni culturali di rilevanza regionale.
2. Alle Istituzioni culturali che beneficiano del FUS e del Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo a qualsiasi titolo e' assicurato l'accesso alla quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura, determinata dagli atti di indirizzo di cui all'articolo 20, comma 5, nei limiti delle risorse iscritte annualmente in bilancio sul pertinente capitolo di spesa.
3. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 e' stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio che individua il pertinente capitolo di spesa.

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2018, N. 2

Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva.

Art. 25

(Erogazione, riduzione o revoca)

1. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a), b), c) e d) inclusi nei rispettivi piani di riparto, e' subordinata alla presentazione, a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sull'attivita' svolta con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al doppio del contributo assegnato e, se necessario, il certificato di regolarita' contabile ai sensi della legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 (Certificazione di regolarita' contabile per gli Enti beneficiari di contributi regionali) e s.m.i.. La rendicontazione di importo inferiore al doppio di quanto assegnato determina una proporzionale riduzione dell'importo erogabile. Il contributo erogabile non puo' essere superiore al 50% delle spese riconosciute ammissibili, sostenute e documentate.
2. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, lettere e) ed h) inclusi nei rispettivi piani di riparto, e' subordinata alla presentazione, a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sull'attivita' svolta con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al contributo assegnato e, se necessario, il certificato di regolarita' contabile ai sensi della L.R. 22/1986 e s.m.i.. La rendicontazione di importo inferiore a quanto assegnato determina una proporzionale riduzione dell'importo erogabile.
3. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) inclusi nei rispettivi piani di riparto, e' subordinata alla presentazione, a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sulla manifestazione o sul convegno svolto, con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari a quanto dichiarato in sede di domanda di contributo e, se necessario, il certificato di regolarita' contabile ai sensi della L.R. 22/1986 e s.m.i.. La rendicontazione di importo inferiore a quanto dichiarato determina una proporzionale riduzione dell'importo erogabile.
4. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) inclusi nei rispettivi piani di riparto, non e' subordinata alla presentazione di alcun giustificativo di spesa.
5. All'erogazione dei benefici regionali provvede il dirigente del Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport.
6. In caso di mancata attuazione dei programmi e delle iniziative proposti oppure in caso di mancata presentazione, entro i termini indicati dal Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, di quanto previsto dalla normativa e richiesto dagli uffici, si provvede, con determinazione dirigenziale, alla revoca del contributo.

LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2018, N. 6

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2018).

Art. 6

(Disciplina dei vincoli di spesa)

1. In linea con il processo di riordino e armonizzazione della contabilita' pubblica di cui al decreto legislativo 118/2011 e nell'ambito del percorso di risanamento finanziario della Regione, i vincoli di destinazione di risorse finanziarie previsti da leggi regionali sono riferiti alla sola gestione di competenza. Le relative economie risultanti al termine dell'esercizio non sono vincolate e concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione libero.
2. Per il triennio 2018-2020 le voci di entrata delle risorse regionali vincolate sono quelle contenute negli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2018-2020 denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali" e costituiscono la quota parte delle risorse di ciascun Titolo e Tipologia destinata al finanziamento delle correlate voci di spesa.

LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2019, N. 39

Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti

Art. 4

(Finanziamento per il festival internazionale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi Cartoons on the Bay)

1. Al fine di sostenere l'organizzazione del "Festival internazionale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi Cartoons on the Bay" e' autorizzata la spesa di euro 488.000,00 per ciascuna annualita' degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con le risorse di un nuovo stanziamento allocate al Titolo 1, Missione 05, Programma 02 del Bilancio regionale 2019-2021.
2. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 per ciascuna delle annualita' 2020 e 2021 e' assicurata mediante la seguente variazione di competenza allo stato di previsione della spesa di Bilancio regionale 2019-2021, esercizi finanziari 2020 e 2021:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02 "Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale" capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Finanziamento festival Cartoons on the Bay" per euro 488.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 4, Missione 50, Programma 02, capitolo di spesa 313140 denominato "Rimborso quota capitale per i mutui del settore trasporti" per euro 488.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
3. Per le annualita' successive al 2021, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato ed iscritto con legge di bilancio nei pertinenti capitoli di spesa.

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2020, N. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2020).

Art. 42

(Nome a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, riconosce l'importanza del ruolo genitoriale ed individua gli interventi regionali di sostegno e tutela a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) al fine di garantire la centralita' del loro ruolo nella vita dei figli, il proseguimento di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia qualitativa.
2. Con la presente disposizione la Regione interviene a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio sociale ed economico, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992, residenti in Abruzzo e destinatari di provvedimenti, anche provvisori e urgenti, emessi dall'Autorita' giudiziaria che ne disciplinano gli impegni economici o patrimoniali.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo e dalla possibilita' di usufruire dei benefici ad esso connessi i coniugi separati o divorziati che vengano meno ai loro doveri di cura e mantenimento dei figli.
4. Sono esclusi dai benefici abitativi e di sostegno economico, rispetto ai principi previsti dal presente articolo, i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per [reati contro la persona, tra cui] gli atti persecutori di cui al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonche' per i delitti di cui agli articoli 570, 570-bis e 572 del codice penale.
5. La Regione promuove il coinvolgimento e la collaborazione tra le aziende sanitarie locali, gli enti locali, gli enti pubblici e privati per la realizzazione di interventi integrati sul territorio.
6. La Regione promuove, altresì, protocolli d'intesa tra le parti sociali, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, con la finalita' di individuare strumenti di flessibilita' lavorativa per favorire le relazioni familiari dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap di cui alla legge 104/1992.
7. La Regione promuove interventi di mediazione familiare finalizzati alla prevenzione ed al sostegno della famiglia e del ruolo genitoriale, supportando la corresponsabilita' dei genitori nei confronti dei figli e il loro compito educativo e promuovendo le iniziative delle reti sociali e delle organizzazioni del privato sociale, tendenti a sviluppare la responsabilita' delle famiglie e la capacita' ad assumere in pienezza, in prima persona ed in autonomia dal sistema giudiziario, le decisioni relative alla riorganizzazione delle relazioni familiari, in vista o a seguito dell'evento separativo dei genitori.
8. Per le finalita' di cui al comma 7, la Regione promuove e valorizza i consultori, pubblici e privati, e i centri per la famiglia, presenti sul territorio regionale, quali luoghi preposti ad accogliere, informare, ascoltare, valorizzare e sostenere le richieste dei genitori, finalizzate all'orientamento dei servizi di mediazione familiare, consulenza legale, psicologica, sociale, educativa genitoriale, con specifica attenzione alle situazioni di fragilita' e conflitto familiare,

- proponendo, altresì, negli stessi spazi, iniziative volte a favorire l'auto-mutuo-aiuto tra gruppi di genitori, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti privati operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali, degli enti no-profit e delle associazioni che si occupano di relazioni familiari.
9. La Regione richiede, a tutela dell'utente, che i mediatori familiari siano in possesso del requisito di attestazione di qualità e di qualificazione professionale, rilasciato da una delle associazioni di categoria professionale, inserita nella Sez. 2 dell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 7, comma 1, lettera c), legge 4/2013) ed aderente alla Norma tecnica UNI 11644/2016 - conoscenza, abilità e competenza del mediatore familiare - ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).
 10. La Regione promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.
 11. Gli interventi di cui al comma 10 consistono in:
 - a) promozione di protocolli d'intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato in prossimità del luogo di residenza dei figli o comunque nelle immediate vicinanze, al fine di facilitare le relazioni tra genitori e figli minori;
 - b) promozione di idonee forme di locazione agevolata e temporanea con gli enti pubblici e privati per un periodo massimo di trentasei mesi.
 12. La Regione promuove e sostiene, anche economicamente, i coniugi separati o divorziati, con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992, che si trovano in comprovato disagio economico e sociale, attraverso l'individuazione di criteri alla base della concessione temporanea di contributi finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia e di un'esistenza dignitosa.
 13. L'accesso agli interventi di cui al comma 12 è disciplinato con atto della Giunta regionale che ne definisce i criteri e le modalità.
 14. Tra le misure di sostegno economico sono, altresì, definite con atto della Giunta regionale le modalità per l'accesso a misure di credito agevolato finalizzate agli interventi di sostegno e tutela di cui al presente articolo.
 15. La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione del presente articolo, definisce criteri e modalità per la valutazione del disagio economico e sociale, tenendo conto in particolare dei provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria relativi al contributo per il mantenimento dei figli, del coniuge, dell'ex coniuge e alla perdita della disponibilità abitativa della casa familiare.
 16. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale, sull'attuazione del presente articolo, con particolare riferimento ai criteri adottati e alle modalità per valutare il disagio economico e sociale dei destinatari di cui al comma 2 e sui risultati ottenuti. La relazione deve, tra l'altro, tener conto:
 - a) della diffusione territoriale e della numerosità dei destinatari;
 - b) della tipologia e dell'entità di tutti gli interventi realizzati;
 - c) delle modalità di monitoraggio e controllo adottate dalla Giunta regionale per assicurare il soddisfacimento della domanda e le modalità di diffusione delle informazioni agli utenti;
 - d) delle unità d'offerta e degli operatori coinvolti a livello organizzativo e funzionale;
 - e) del grado di soddisfacimento della domanda rispetto al bisogno e della distribuzione delle risorse fra le diverse categorie di destinatari.
 17. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente articolo.
 18. La relazione di cui al comma 16 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
 19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 150.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 05, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in condizione di disagio" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
 20. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2020, N. 10

Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 19

(Interventi straordinari a sostegno delle imprese operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione)

1. La Regione Abruzzo, con il presente articolo, prevede misure straordinarie ed urgenti per il sostegno delle imprese operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione colpite dalla grave crisi di liquidità determinatasi per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria Covid-19.
2. La Regione sostiene le imprese di cui al comma 1 al fine di assicurare:
 - a) il diritto dei cittadini di essere informati in modo corretto e veritiero;
 - b) il valore dell'informazione, uno dei capitali su cui si fondano le società contemporanee;
 - c) il pluralismo delle fonti di informazione operanti nella regione;

- d) l'attività informativa locale da considerarsi un servizio pubblico indispensabile;
 - e) il contrasto alla crisi di liquidità delle imprese per il repentino calo degli introiti pubblicitari;
 - f) la tutela del sistema di comunicazioni di massa nel proprio territorio;
 - g) il mantenimento degli attuali livelli occupazionali;
 - h) la salvaguardia delle professionalità operanti all'interno delle imprese.
3. Beneficiarie delle misure straordinarie ed urgenti sono le imprese con sede operativa nella regione Abruzzo che svolgono le seguenti attività:
- a) emittenti televisive che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana con tecnologia digitale terrestre (DTT) o a diffusione tramite rete internet o con trasmissione di segnale con tecnologia satellitare;
 - b) emittenti radiofoniche che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;
 - c) stampa quotidiana e periodica, anche realizzata da testate giornalistiche online costituite unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica;
 - d) agenzie di stampa a carattere locale e nazionale.
4. Sono ammesse ai contributi le imprese che:
- a) operano sul territorio regionale abruzzese alla data del 31 gennaio 2020;
 - b) svolgono la propria attività in conformità alle norme vigenti;
 - c) erogano informazione pubblica, con regolare autorizzazione del tribunale, garantendo dunque un servizio di preminente interesse generale;
 - d) hanno una carenza o indisponibilità di liquidità a causa della riduzione del fatturato, stimato in almeno il 25% nel periodo marzo - maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, per effetto dello stato di emergenza sanitaria di cui al comma 1.
5. I contributi di cui al presente articolo:
- a) non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alla data del 31 dicembre 2019;
 - b) sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
6. Per l'anno 2020, i contributi straordinari, quantificati in euro 440.000,00, vengono ripartiti secondo quanto indicato di seguito:
- a) alle emittenti televisive, euro 140.000,00;
 - b) alle emittenti radiofoniche, euro 80.000,00;
 - c) alla stampa quotidiana e periodica e alle agenzie di stampa, euro 120.000,00;
 - d) alle testate giornalistiche online, euro 100.000,00.
7. Le risorse sono destinate alla copertura delle spese di funzionamento documentate nel periodo compreso tra il 19 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per le quali l'impresa dimostri carenza o indisponibilità di liquidità, dovuta alla riduzione del fatturato, per effetto dello stato di emergenza sanitario, secondo quanto specificato al comma 4, lettera d).
8. I contributi sono concessi a favore di ciascuna tipologia di impresa di cui al comma 6, sulla scorta di idonea documentazione, sulla base dell'utile collocazione nelle rispettive graduatorie in ragione dei seguenti parametri
- a) personale, da intendersi come comprensivo dei dipendenti assunti alla data del 31 gennaio 2020 e dei contratti di collaborazione in essere alla medesima data, con l'attribuzione di un punteggio decrescente in relazione alla consistenza del personale appartenente alle diverse figure professionali secondo il seguente ordine: giornalisti, tecnici e impiegati amministrativi;
 - b) fatturato realizzato nell'ultimo esercizio finanziario;
 - c) entità delle spese di funzionamento per le quali l'impresa dimostri carenza o indisponibilità di liquidità, documentata con riguardo al deficit tra costi e ricavi, anche in relazione ai documenti contabili dell'esercizio precedente e a quanto disposto al comma 7.
9. La documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione dei contributi può essere prodotta mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii..
10. Ogni impresa può presentare domanda di ammissione ai contributi per una sola ripartizione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.
11. Fermo quanto disposto al comma 8, per le imprese di cui al comma 6, lettere a), b) e d), i contributi sono commisurati alle spese di funzionamento di cui al comma 7 per un importo massimo, per ciascuna impresa, non superiore al 25% delle risorse stanziate per ogni singola ripartizione dal medesimo comma; per le imprese di cui alla lettera c) del comma 6 il contributo è commisurato all'ammontare delle spese di funzionamento di cui al comma 7.
12. Ai fini della verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 8 si tiene conto unicamente dei dati relativi alle sedi presenti in Abruzzo.
13. I fondi sono erogati con determinazione del Dipartimento Presidenza della Giunta al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Abruzzo, istituito con legge regionale 24 agosto 2001, n. 45

- (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)), che provvede all'attuazione delle presente articolo.
14. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Co.Re.Com. approva un Avviso Pubblico che definisce le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi, i tempi e le procedure per la loro erogazione, i controlli relativi alla rendicontazione e ogni altro aspetto avente ad oggetto gli interventi di cui al presente articolo.
 15. I contributi di cui al presente articolo possono essere cumulati con altri aiuti ricevuti dalla stessa impresa per gli stessi costi ammissibili ai sensi e nei limiti di cui alla normativa europea di riferimento.
 16. I contributi sono comunque revocati qualora dai controlli emergano dichiarazioni false o mendaci o quando venga successivamente accertata l'assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio. La revoca da' luogo al recupero delle somme eventualmente gia' percepite dal beneficiario, oltre alle dovute segnalazioni alle autorita' competenti per l'applicazione delle sanzioni di legge.
 17. I contributi sono concessi ed erogati dal Co.Re.Com. ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e successive modificazioni.
 18. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 440.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario alle imprese del settore dell'informazione e della comunicazione", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione alla Missione 01, Programma 11, Titolo 1.
 19. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 18, ai bilanci di previsione 2020-2022 della Regione e del Consiglio, sono apportate, per l'annualita' 2020, le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento parte Spesa bilancio della Regione: Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario alle imprese del settore dell'informazione e della comunicazione" per euro 440.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa bilancio della Regione: Missione 01, Programma 10, Titolo 1, capitolo 11330 denominato "Oneri diretti piano assunzioni" per euro 300.000,00;
 - c) in diminuzione parte Spesa bilancio della Regione: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 322001/1 denominato "Fondo garanzia debiti commerciali l. 145/2018" per euro 120.000,00.
 - d) in diminuzione parte Spesa bilancio del Consiglio regionale: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, capitolo 1109 "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" per euro 20.000,00, con trasferimento delle risorse al bilancio della Regione per l'iscrizione delle medesime su un capitolo di entrata destinate al finanziamento della Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario alle imprese del settore dell'informazione e della comunicazione".
 20. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale effettuano le dovute variazioni ai rispettivi bilanci necessarie ai fini della gestione.

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2020, N. 25

Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni.

Art. 12

(Contributi straordinari ex artt. 28 e 30, comma 8 della l.r. 3/2020)

1. In considerazione della grave crisi socio-economica determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, i contributi straordinari concessi per l'anno 2020 ai sensi degli articoli 28 e 30, comma 8, della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2020)) e destinati a manifestazioni, eventi, attivita' associative, sociali e ad interventi per la tutela e valorizzazione di edifici di culto ed al rifinanziamento dell'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 37 (Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, contributo all'Associazione Culturale "Pigro" e sostegno al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali)), si intendono confermati, anche nel caso in cui non sia stato possibile organizzare le manifestazioni e gli eventi a causa dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19. In tale circostanza, i contributi concessi sono destinati a spese di funzionamento, ad attivita' associative o sociali dei soggetti beneficiari.
2. La Giunta regionale provvede con deliberazione all'individuazione delle strutture regionali competenti alla concessione dei contributi di cui al comma 1.

Valerio Taddei
Firmato digitalmente da Valerio Taddei
Data: 2020.12.11 08:56:43 +01'00'



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 39

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 39/5 del 1.12.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2020 N. 39

Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 11/12/2020 15:02:36



Consiglio regionale

Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Abruzzo, al fine di impedire che la crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria Covid-19 colpisca imprese sane ed i loro dipendenti a causa della grave carenza di liquidità, interviene finanziariamente a sostegno delle imprese operanti sul territorio nel settore del turismo invernale, comparto sciistico regionale, gravemente danneggiato dalla anticipata interruzione delle attività a causa dallo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica da Covid-19.
2. L'intervento di sostegno è destinato a ristorare le gravi perdite economiche degli operatori del settore di cui al comma 1 danneggiati a causa dell'interruzione anticipata delle attività, nonché a sostenere gli interventi di gestione, manutenzione e revisione e messa in sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci nell'applicazione dei protocolli di sicurezza approvati dalle autorità statali per prevenire la diffusione di nuovi focolai del Covid-19 nella prossima stagione sciistica.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede altresì contributi a sostegno delle scuole di sci, degli operatori economici del noleggio sci, delle guide alpine-maestro di alpinismo, delle aspiranti guide alpine e degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo che operano stabilmente nel territorio regionale.
4. La Regione interviene altresì a sostegno dei comuni sede dei comprensori sciistici regionali e dei soggetti di cui all'articolo 3 per far fronte alla grave crisi derivante dall'emergenza sanitaria Covid-19.

Art. 2

(Contributo a fondo perduto per i gestori delle aree sciistiche attrezzate)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti gestori delle aree sciabili attrezzate presenti nel territorio regionale.
2. Per le definizioni di aree sciabili attrezzate e di soggetti gestori si rinvia alle definizioni contenute nell'articolo 4 della legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie).
3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare dei ricavi relativi alla stagione sciistica 2019-2020, limitatamente ai mesi di febbraio, marzo ed aprile 2020, sia diminuito di almeno un terzo rispetto ai medesimi mesi della stagione sciistica 2018-2019. Il contributo spetta, altresì, nel caso di attività avviate successivamente alla stagione sciistica 2018-2019 che siano state sospese a causa dell'emergenza sanitaria ed è calcolato sull'ammontare medio mensile dei ricavi o dei compensi dalla data di avvio dell'attività sino al mese di marzo 2020.
4. L'ammontare del contributo relativo agli interventi di gestione, manutenzione, revisione e messa in sicurezza degli impianti per l'applicazione dei protocolli di sicurezza

approvati dalle autorità statali per prevenire la diffusione di nuovi focolai del Covid-19 nella prossima stagione sciistica, è quantificato per ciascun soggetto gestore sulla base dei seguenti criteri:

- a) natura e dimensione dell'impianto valutati proporzionalmente rispetto alla presenza di funivie, telecabine seggiovie ad ammorsamento automatico, tapis roulant, seggiovie ad ammorsamento fisso, sciovie, battipista con verricello, battipista senza verricello, impianti di innevamento per mc/h di portata nominale delle pompe;
 - b) presenza di impianti di innevamento artificiale.
5. Il contributo è concesso a condizione che le imprese richiedenti siano titolari dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla l.r. 24/2005 o che abbiano in corso revisioni speciali o generali ai fini della richiesta di autorizzazione all'esercizio e non può essere cumulato con altri contributi regionali concessi nell'anno 2020 destinati ai medesimi interventi.
 6. I soggetti gestori beneficiari del contributo si impegnano prioritariamente a garantire l'adeguamento delle strutture adibite al primo intervento di soccorso ai protocolli di sicurezza approvati dalle autorità statali per prevenire la diffusione di nuovi focolai del Covid-19 nella prossima stagione sciistica.
 7. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale competente in materia di Sviluppo economico e Turismo emana un avviso pubblico contenente modalità e procedure di presentazione delle domande di concessione del contributo, sulla base dei criteri di cui al comma 4.

Art. 3

(Contributi a favore dei Comuni, dei Consorzi e delle ASBUC)

1. Per la finalità di cui all'articolo 1, la Regione eroga contributi a fondo perduto destinati agli interventi di cui al comma 6 dell' articolo 6 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative) a favore dei Comuni, dei Consorzi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e delle Amministrazioni Separate dei beni di uso civico (ASBUC) nel cui territorio ricadono le aree sciabili attrezzate.
2. I contributi di cui al comma 1 sono commisurati all'ammontare di quanto dovuto ai soggetti di cui al comma 1 a titolo di canoni concessori nell'anno 2020. L'erogazione dei contributi è disposta dal Dipartimento Sviluppo economico e Turismo della Giunta regionale su richiesta dei soggetti di cui al comma 1, corredata dai dati relativi alla concessione in essere.
3. La Regione eroga al Comune di Scanno un contributo pari ad euro 250.000,00 finalizzato all'acquisizione, sulla base di accordo transattivo, del complesso infrastrutturale del bacino sciistico di Colleterondo.
4. Al fine di consentire il recupero funzionale del rifugio "Campo dei Venti" sito in località Prato Selva, la Regione eroga al Comune di Fano Adriano un contributo straordinario pari ad euro 190.000,00.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, quantificati per l'anno 2020 nella misura massima di euro 190.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo straordinario a favore del Comune di Fano Adriano finalizzato al recupero del rifugio Campo dei Venti", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio di

- previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, al Titolo 1, Missione 09, Programma 02.
6. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 4, al bilancio di previsione regionale 2020-2022 è apportata, per l'esercizio 2020, la seguente variazione per competenza e cassa:
- in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 02 del nuovo stanziamento denominato "Contributo straordinario a favore del Comune di Fano Adriano finalizzato al recupero del rifugio Campo dei Venti" per euro 190.000,00;
 - in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, categoria 02, capitolo 35001/2 denominato "Entrate derivanti da violazioni alle disposizioni" per euro 190.000,00.

Art. 4

(Contributi a fondo perduto in favore delle Scuole Sci della regione Abruzzo, degli operatori economici del noleggio di sci ed in favore delle guide alpine-maestri di alpinismo, di aspiranti guide alpine e di accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo)

- Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi a fondo perduto a favore delle scuole sci e a favore degli operatori economici del noleggio di sci presenti nel territorio regionale.
- Per le definizioni di scuola sci e per la loro qualificazione come strutture di pubblica utilità si rinvia all'articolo 18 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci).
- I contributi di cui al comma 1 spettano a condizione che l'ammontare dei ricavi relativi alla stagione sciistica 2019-2020, limitatamente ai mesi di febbraio, marzo ed aprile 2020, sia diminuito di almeno un terzo rispetto ai medesimi mesi della stagione sciistica 2018-2019.
- L'ammontare del contributo, pari ad euro 300.000,00, è quantificato per ciascuna scuola sci autorizzata ai sensi della l.r. 39/2012 sulla base dei seguenti criteri:
 - l'ammontare di euro 100.000,00 è suddiviso in quote di pari importo per ciascuna scuola sci operante alla data del 30 novembre 2019 autorizzata ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 39/2012 ed è destinato a garantire l'adeguamento ai piani di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ai protocolli sanitari in fase di approvazione in sede di Conferenza Stato-Regioni;
 - l'ammontare di euro 200.000,00, destinato a far fronte alla carenza di liquidità, è quantificato per ciascuna Scuola autorizzata ai sensi della l.r. 39/2012 in base ai seguenti criteri:
 - numero delle sedi operative nel territorio regionale;
 - numero di maestri di sci componenti dell'organico della scuola comunicati al Collegio regionale alla data del 30 novembre 2019.
- Il contributo di cui al comma 1, nel caso in cui la scuola sci effettui anche attività di noleggio di sci, spetta unicamente a titolo di contributo alla scuola sci.
- L'ammontare del contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici del noleggio di sci presenti nel territorio regionale i cui ricavi siano diminuiti ai sensi del comma 3 è pari ad euro 500,00 per ciascun operatore.
- Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale competente in materia di Sviluppo economico e Turismo emana un avviso pubblico

- contenente modalità e procedure di presentazione delle domande di concessione del contributo a favore delle scuole di sci e del contributo a favore degli operatori economici del noleggio di sci presenti nel territorio regionale sulla base dei criteri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
8. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, concede altresì un contributo a fondo perduto in favore di coloro che, ai sensi della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo), esercitano stabilmente nel territorio regionale la professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo.
 9. Il contributo è destinato alle guide di cui al comma 8 iscritte nell'Albo o nell'Elenco speciale di cui agli articoli 3 e 18 della l.r. 86/1998 che abbiano sospeso la propria attività nel periodo marzo-aprile 2020 in esecuzione dei provvedimenti governativi relativi all'emergenza sanitaria.
 10. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 8 è pari a euro 150,00 per ciascuna guida ed è destinato a sostenere il pagamento della quota associativa annuale, prevista con regolamento del Collegio regionale delle guide alpine.
 11. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale competente in materia di Sviluppo economico e Turismo emana un avviso pubblico contenente modalità e procedure di presentazione delle domande di concessione del contributo, sulla base dei criteri di cui ai commi 8, 9 e 10.
 12. La Regione concede un contributo a fondo perduto in favore dei maestri di sci che esercitano la libera professione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 39/2012.
 13. Il contributo è concesso ai maestri di sci che esercitano stabilmente la libera professione nel territorio regionale nel rispetto degli articoli 3 e 19 della l.r. 39/2012, in regola con l'iscrizione all'albo regionale al 30 novembre 2019 e che abbiano sospeso la propria attività nel periodo marzo-aprile 2020 in esecuzione dei provvedimenti governativi relativi all'emergenza sanitaria.
 14. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 12 è pari a euro 300,00 per ciascun operatore.
 15. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale competente in materia di Sviluppo economico e Turismo emana un avviso pubblico contenente modalità e procedure di presentazione delle domande di concessione del contributo, sulla base dei criteri di cui ai commi 12, 13 e 14.
 16. Agli oneri complessivi derivanti dall'applicazione del presente articolo, determinati in euro 400.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte come di seguito indicato:
 - a) per euro 200.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'articolo 14, comma 3, lettera c) della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19);
 - b) per euro 200.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'articolo 23, comma 4 della l.r. 10/2020.

Art. 5

(Contributo ai Comuni di Civitella Casanova, Carpineto della Nora e Villa Celiera finalizzati al supporto degli sport invernali)

1. La Regione concede per l'anno 2020, ai Comuni di Civitella Casanova, Carpineto della Nora e Villa Celiera, un contributo di euro 30.000,00 ciascuno, a titolo di compartecipazione agli oneri diretti e indiretti derivanti da lavori urgenti e indifferibili necessari per la predisposizione manutenzione, rifacimento mezzi, sentieri e piste dedicate agli sport invernali ricadenti nel bacino montano-sciistico del Voltigno.
2. La Regione per favorire il potenziamento degli sport invernali anche nei Comuni di Brittoli, Farindola, Montebello di Bertona, Ofena, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Carapelle Calvisio, Santo Stefano di Sessanio, Castelvecchio Calvisio e Castel del Monte, limitrofi al bacino montano-sciistico del Voltigno, per le stesse finalità espresse nel comma 1, concede per l'anno 2020, ai citati Comuni, un contributo di euro 10.000,00 ciascuno.
3. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati complessivamente in euro 180.000,00, si fa fronte con le risorse allocate nella parte Spesa del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti", capitolo 291011, ridenominato in "Sostegno al bacino montano-sciistico del Voltigno".
4. La copertura degli oneri finanziari di cui al presente articolo, per l'anno 2020, è assicurata:
 - a) mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'articolo 39 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2020), per euro 90.000,00;
 - b) mediante lo stanziamento presente nella parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, categoria 02, capitolo 35001/2, per euro 90.000,00.
5. Al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, in termini di competenza e cassa è apportata la seguente variazione:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti", capitolo 291011, ridenominato in "Sostegno al bacino montano-sciistico del Voltigno", per euro 180.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 03, Titolo 1, capitolo 71720, per euro 90.000,00;
 - c) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, categoria 02, capitolo 35001/2 denominato "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari", per euro 90.000,00.
6. L'erogazione delle somme di cui al presente articolo da parte della Regione avviene esclusivamente nel rispetto delle procedure espressamente ivi previste ovvero senza alcun ulteriore aggravio procedimentale a carico dei Comuni destinatari dei contributi di compartecipazione nonché in un'unica soluzione e anticipatamente.

6

Art. 6

(Contributi per i Centri Diurni per disabili)

1. La Regione, attraverso la competente struttura della Giunta regionale, concede ai Centri Diurni per disabili non accreditati, che operano all'interno degli Enti d'Ambito distrettuali sociali da almeno tre anni, un contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a supporto delle spese effettuate a far data dal 1° giugno 2020, mediante quietanza di pagamento di quanto sostenuto e fino ad esaurimento delle risorse.
3. Al fine di garantire gli interventi di cui al comma 1, viene autorizzato lo stanziamento nell'ambito del Titolo 1, Missione 12, Programma 02, pari ad euro 200.000,00 per l'esercizio 2020 da mettere a disposizione dei Centri Diurni per disabili regionali.
4. Per l'anno 2020 le risorse indicate nel presente articolo trovano copertura finanziaria mediante le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020.

Art. 7

(Interventi a sostegno delle imprese titolari di concessioni demaniali marittime)

1. Al fine di sostenere le imprese titolari di concessioni demaniali marittime ubicate sulla costa abruzzese, per l'anno 2020, non è dovuta l'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo.
2. Per i concessionari che nell'anno 2020 hanno già versato l'imposta regionale di cui al comma 1, è disposto, a cura della competente struttura regionale, il rimborso di quanto pagato.
3. Alle minori entrate di cui al comma 1 ed alla spesa di cui al comma 2, quantificate complessivamente in euro 600.000,00 per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'articolo 14, comma 3, lettera c) della l.r. 10/2020.
4. La Giunta regionale provvede agli adempimenti successivi e conseguenti, anche con la predisposizione di apposite variazioni sul bilancio regionale ai fini della gestione.

Art. 8

(Contributo straordinario al Comune di Rocca Santa Maria per interventi di valorizzazione turistica)

1. Per il completamento della realizzazione di un punto di ristoro e Museo del Fungo porcino è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 100.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 07, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario al Comune di Rocca Santa Maria".
2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'articolo 40 della l.r. 3/2020.
3. A tal fine è apportata la seguente variazione, per competenza e cassa, al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:

7

- a) in aumento parte Spesa: Missione 07, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario al Comune di Rocca Santa Maria" per euro 100.000,00.
- b) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 10, Titolo 1, capitolo 71710, per euro 100.000,00.

Art. 9

(Disposizioni in materia di aiuti di stato)

1. Le misure di sostegno previste dagli articoli 2, 4, 6 e 7 sono concesse nel rispetto delle condizioni individuate nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (2020/C 91/01) e successive modifiche ed integrazioni, ed in attuazione del regime quadro della disciplina degli aiuti di cui all'articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 3482 final del 21.5.2020.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie relative agli articoli 2 e 3, commi 1, 2 e 3)

1. Gli oneri per l'anno 2020 derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3, commi 1, 2 e 3, sono quantificati complessivamente in euro 3.250.000,00, di cui euro 2.000.000,00 per l'attuazione dell'articolo 2, euro 1.000.000,00 per l'attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, ed euro 250.000,00 per l'attuazione dell'articolo 3, comma 3.
2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 3.250.000,00, si provvede con le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020, derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020 e nei limiti consentiti dalle disposizioni contenute nei pacchetti di modifica dei regolamenti europei sui Fondi strutturali nell'ambito dell'iniziativa dell'investimento di risposta al Coronavirus - CRII. L'utilizzo delle risorse è subordinato all'espletamento della procedura di riprogrammazione.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 39/5 dell'11.12.2020, ha approvato la presente legge.

VT/AM/cm

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 11/12/2020 15:02:58

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente

CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO

Firmato il 04/12/2020 13:23

Seriale Certificato: 445310

Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022

TI Trust Technologies CA





Consiglio Regionale

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON VERBALE N. 39/5 DEL 1° DICEMBRE 2020 "Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_iv/mem leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 31 (Consorti)

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle

leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attivita' di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.

DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Art. 54

(Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.
2. L'aiuto puo' essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantita' dei prodotti immessi sul mercato.
5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione. 7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attivita' sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo.

LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1988, N. 25

Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative.

Art. 6

(Mutamenti di destinazione e alienazione delle terre civiche)

1. Le istanze per i mutamenti di destinazione e per l'autorizzazione all'alienazione di terre civiche, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dell'art. 41 del relativo regolamento, sono affisse per trenta giorni all'Albo del Comune o dei Comuni interessati. Tutti i cittadini possono prenderne visione e presentare al Comune le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni.
2. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 9, COMMA 1, LETT. A), L.R. 6 APRILE 2020, N. 9]
3. Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi il Comune, con deliberazione consiliare, esprime il suo definitivo avviso sulle istanze di cui al precedente primo comma. Tale deliberazione, unitamente alle osservazioni e ai pareri espressi in merito alle istanze, viene inviata alla Giunta regionale, tramite il Servizio di cui al precedente art. 4. La Giunta regionale, previa istruttoria da parte di tale servizio provvede sulle istanze con deliberazione espressamente motivata, anche in riferimento alla norma di cui all'art. 41 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332.
4. L'alienazione di terre civiche potra' essere autorizzata solo nel caso in cui sia impossibile realizzare i fini per cui e' richiesta con il mutamento di destinazione dei beni. L'autorizzazione all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante ove non siano realizzate le finalita' per le quali l'alienazione e' stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonche' il diritto di prelazione in favore dell'ente alienante. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte della comunita', per effetto della prelazione ovvero della retrocessione, i beni stessi torneranno all'antecedente regime giuridico.

5. Il prezzo per l'alienazione di terre civiche sara' stabilito secondo il valore venale delle singole porzioni da alienarsi.
6. I corrispettivi comunque derivanti da concessione o alienazione di terre Civiche sono destinati alla realizzazione di opere o servizi pubblici, alla manutenzione e gestione delle opere pubbliche, alla redazione di strumenti di pianificazione territoriale ed all'incremento e sviluppo socio-economico del Demanio Civico ivi compreso le spese per le verifiche demaniali di cui al precedente art. 3. Qualora non fosse possibile effettuare il reinvestimento dei corrispettivi, i proventi devono essere investiti in Titoli di Stato o depositati su un conto corrente bancario con il vincolo a favore della Regione Abruzzo.
7. In ogni caso prima dell'utilizzazione delle somme il Comune e' tenuto a richiedere apposito nulla-osta alla Giunta regionale - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione - Servizio Bonifica Economia Montana e Foreste.
- 7-bis. Tutti gli atti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1766/1927, dell'art. 6 della L.R. n. 25/1988 e della L.R. n. 68/1999 beneficiano delle esenzioni previste dall'art. 2 della legge n. 692/1981.
8. Il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre civiche possono essere autorizzati, oltre che nell'ambito delle finalita' agroforestali richiamate dall'art. 41 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, per finalita' pubbliche o di interesse pubblico, tenendo conto anche delle previsioni dei piani paesistici o di assetto del territorio vigenti acquisendo prima della stipula dell'atto negoziale il parere di cui all'art. i lett. h) della legge n. 431 del 1985.

LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1998, N. 86

Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo.

Art. 3

(Albo professionale regionale)

1. Coloro che intendono esercitare stabilmente la professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina nel territorio regionale devono essere iscritti nell'apposito Albo regionale.
- 1-bis. L'albo regionale e' tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine, sotto la vigilanza della Regione Abruzzo.
2. L'iscrizione va fatta nell'albo professionale di cui al comma precedente. Nel caso la guida alpina o l'aspirante guida intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di piu' regioni, e' ammessa l'iscrizione in piu' di un albo.
3. L'iscrizione all'albo professionale, tenuto dal collegio regionale delle guide alpine della Regione Abruzzo, abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.
4. E' considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1, l'attivita' svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo o dall'aspirante guida, che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della Regione Abruzzo, ovvero che in essa offre le proprie prestazioni ai clienti.
5. La Giunta regionale rilascia agli iscritti all'albo regionale delle guide alpine, su proposta ed elaborazione grafica del rispettivo collegio, la tessera di riconoscimento ed i distintivi.

Art. 18

(Condizioni di iscrizione nell'elenco speciale)

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, ultimo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), cosi' come modificato dall'art. 9 delle legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di processo civile), sono iscritti nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo della Regione Abruzzo, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;
 - b) eta' minima di anni diciotto;
 - c) idoneita' psicofisica attestata da certificato rilasciato dalla Azienda sanitaria locale;
 - d) diploma di scuola media dell'obbligo;
 - e) abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo conseguita per il territorio della Regione Abruzzo;
 - f) non aver riportato condanne penali, che comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 - g) domicilio in un Comune della Regione Abruzzo.

2. L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna non e' incompatibile con gli impieghi pubblici o privati ne' con l'esercizio di altre attivita' di lavoro autonomo.

LEGGI REGIONALE 8 MARZO 2005, N. 24

Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.

Art. 4
(Definizioni)

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, in modo naturale o programmato, aperte al pubblico e abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino e altri sport individuati dalla normativa vigente.
2. Sono componenti di un'area sciabile attrezzata:
 - a) gli impianti di risalita, ivi compresi quelli di accesso all'area, di arroccamento e di collegamento, adibiti al trasporto degli utenti all'interno dell'area;
 - b) le piste da sci, riservate alla circolazione di chi utilizza sci o attrezzi similari (monosci, sci corti, telemark, ecc.) nonche' tavole da neve (snowboard);
 - c) le aree turistico-ricreative e di servizio connesse con l'area attrezzata principale, da questa raggiungibili da parte dell'utente e costituite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai collegamenti con i punti di ristoro, dagli spazi circostanti agli stessi, dai punti di informazione, dalle biglietterie;
 - d) le infrastrutture ricreative per i bambini (c.d. "baby park") servite o meno da impianti di risalita;
 - e) le aree a specifica destinazione per la pratica di attivita' con attrezzi quali slitta, slittino e altri sport della neve, differenti da quelli di cui al punto b);
 - f) le aree attrezzate e riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con sci e snowboard;
 - g) le aree marginali, a servizio degli spazi di cui ai numeri precedentemente elencati, che devono essere comunque preparate, regolamentate, delimitate, segnalate, controllate e protette dai pericoli contro cui l'utente non puo' premunirsi.
3. Sono percorsi fuoripista tutte le aree non regolamentate, non delimitate, non preparate, non controllate e non protette dal gestore, anche se rese piu' facilmente accessibili all'utente per effetto dell'utilizzo degli impianti.
4. Sono gestori delle aree sciabili attrezzate i titolari dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di risalita e delle piste, nonche' i soggetti che, per contratto, ricoprono tale qualifica.
5. Sono utenti delle aree sciabili attrezzate gli sciatori, per tali intendendosi coloro che percorrono le piste da sci equipaggiati di sci, snowboard o attrezzi similari e tutti coloro che, pur non essendo provvisti di tale equipaggiamento, accedono all'area sciabile attrezzata servendosi o meno dei relativi servizi.
6. Per situazioni di pericolo atipico si intendono tutte quelle situazioni, di carattere oggettivo, che espongono l'utente ad un rischio che non puo' considerarsi connesso alla pratica dello sci su piste battute e/o riconducibile a comportamenti dell'utente stesso e che quest'ultimo non e' in grado di prevedere o individuare durante la permanenza all'interno delle aree sciabili attrezzate.

LEGGI REGIONALE 31 LUGLIO 2012, N. 39

Disciplina della professione di maestro di sci.

Art. 3
(Albo regionale dei maestri di sci)

1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di maestro di sci sul territorio regionale e' iscritto nell'Albo regionale dei maestri di sci. 2. L'Albo regionale e' tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci, sotto la vigilanza della Regione Abruzzo ed e' suddiviso in elenchi specifici per titoli e competenze conseguiti dai maestri di sci.

Art. 18
(Scuole di sci)

1. La scuola di sci e' un'organizzazione a base associativa, cui fanno capo piu' maestri di sci, per esercitare in modo coordinato l'attivita' professionale.
2. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 14, COMMA 1, L.R. 30 DICEMBRE 2013, N. 59]
3. La segnalazione certificata di inizio attivita' per l'apertura delle scuole di sci e' presentata allo Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente e contiene

l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) denominazione della scuola;
 - b) avvenuta adozione di statuti e regolamenti ispirati a criteri di democraticita' e di effettiva partecipazione di tutti gli associati;
 - c) idoneita' ad operare per l'intera stagione invernale;
 - d) disponibilita' di una sede operativa, dotata di segreteria e locali idonei all'accoglienza degli utenti, ubicata nell'area sciistica attrezzata di cui all'art. 2, comma 2;
 - e) idoneita' a prestare assistenza nelle operazioni straordinarie di soccorso;
 - f) disponibilita' a collaborare con le autorita' scolastiche per favorire la piu' ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' con enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali; per tali funzioni le scuole di sci sono ritenute strutture di pubblica utilita';
 - g) l'avvenuta stipulazione di una polizza di assicurazione contro i rischi per responsabilita' civile verso terzi.
4. La segnalazione certificata di inizio attivita' e' corredata della seguente documentazione:
 - a) elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola con i relativi dati anagrafici;
 - b) verbale della riunione in cui e' stato nominato il direttore che assume la funzione di rappresentante legale;
 - c) atto costitutivo, statuto-regolamento della scuola;
 - d) copia della polizza di assicurazione.
 5. La scuola di sci garantisce un'offerta di servizi per tutte le specializzazioni sciistiche e la presenza di maestri di sci durante l'apertura delle strutture.
 6. Per migliorare l'offerta e l'accoglienza nelle stazioni invernali, la scuola sci puo' attivare servizi ed attivita', strumentali al completamento dell'offerta, quali il nolo sci, l'asilo neve ed altro.
 7. I maestri possono far parte di una sola scuola di sci, fermo restando il libero esercizio della professione.
 8. All'esterno della sede della scuola e' affissa l'insegna recante la dicitura "Scuola di sci", unitamente al logo della Regione Abruzzo.
 9. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 14, COMMA 4, L.R. 30 DICEMBRE 2013, N. 59]
 10. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 14, COMMA 5, L.R. 30 DICEMBRE 2013, N. 59]
 11. Per garantire la funzionalita' e la continuita' del servizio turistico e per una maggiore sicurezza degli utenti le concessioni degli impianti sciiviari, prevedono la messa a disposizione a titolo gratuito a favore delle scuole di sci autorizzate ed i liberi professionisti in regola con gli adempimenti di legge, da parte dei concessionari, di spazi territoriali delimitati ad esclusivo uso didattico, dotati di impianti di manovra o similari, quali tapis roulant, nonche' di un piccolo impianto di produzione di neve programmata.
 12. Le scuole di sci entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, comunicano al Comune territorialmente competente ed al Collegio Regionale, esclusivamente le variazioni che interessano l'organico dei maestri di sci, lo statuto-regolamento, la sede ed il recapito, gli estremi del rinnovo della polizza assicurativa e contestualmente trasmettono la dichiarazione, a firma del Direttore, che i maestri facenti parte dell'organico della scuola sono in regola con la normativa sull'insegnamento e non sono componenti di altre scuole.
 13. Le Scuole di sci, operanti nello stesso comprensorio sciistico, possono attuare iniziative di coordinamento e di cooperazione per garantire uniformita' nei servizi e nell'offerta all'utenza.
 14. Il comune territorialmente competente per le attivita' di vigilanza e controllo sul corretto e regolare funzionamento delle scuole sci si avvale del Collegio regionale.

Art. 19

(Esercizio della libera professione)

1. I maestri di sci, iscritti nell'Albo professionale della Regione Abruzzo, che esercitano la libera professione, comunicano, entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 15, COMMA 1, L.R. 30 DICEMBRE 2013, N. 59] al Collegio regionale, di essere in regola con la normativa fiscale ed assicurativa allegando certificazione di attribuzione di numero di Partita Iva e copia della polizza di responsabilita' civile.

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2020, N. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2020).

Art. 39

(Disposizioni per le persone anziane vittime della criminalita')

1. La Regione Abruzzo, per migliorare la qualita' del sistema di solidarieta' nei confronti delle fasce piu' deboli e garantire il diritto alla qualita' della vita e alla sicurezza della popolazione, promuove ed attua, in modo sinergico con i Comuni della Regione, specifiche azioni a favore delle persone anziane vittime della criminalita'.
2. Ai fini di cui al comma 1, e' istituito il "Fondo regionale per le persone anziane vittime della criminalita'".
3. Le risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, sono finalizzate:
 - a) all'indennizzo dei danni subiti dalle persone anziane residenti in Abruzzo, con almeno 65 anni e con un reddito lordo annuo non superiore a euro 25.000,00, in caso di truffe subite. L'indennizzo previsto e' di massimo euro 2.000,00 per anziano e per anno e comprende anche le spese sostenute per la denuncia e la costituzione in giudizio come parte offesa dall'autore della truffa;
 - b) all'erogazione di contributi ai Comuni che realizzano progetti e iniziative relative alla finalita' della presente legge;
 - c) alla promozione di specifici accordi con Comuni e Forze dell'Ordine atti a favorire l'interscambio di informazioni per la celere conoscenza di fatti criminosi a danno di anziani e la divulgazione delle iniziative di cui al presente articolo.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalita' di erogazione e di riparto dei contributi di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale e' autorizzata ad aggiornare i limiti di reddito di cui al comma 3, sulla base dell'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale per la statistica (ISTAT), nonche' a rivedere, per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente articolo, tipologie e massimali degli interventi ivi previsti.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 200.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi per le persone anziane vittime della criminalita'" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
7. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.
8. La Regione Abruzzo, inoltre, al fine di dare piena attuazione alla tutela dei diritti e degli interessi degli anziani, promuove l'istituzione della figura del Garante regionale degli anziani attraverso l'adozione di un apposito testo di legge.

Art. 40

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo)

1. Le presenti norme, nel rispetto dei principi costituzionali e di quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) sono volte a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti piu' fragili.
2. La Regione, per le finalita' di cui al comma 1, promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura della legalita' e del rispetto della dignita' personale, nonche' interventi per la tutela della integrita' psico-fisica dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene inoltre interventi finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet.
3. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i seguenti interventi:
 - a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie in ordine alla gravita' del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle sue conseguenze;
 - b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalita' e del rispetto reciproco, nonche' sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet;
 - c) organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico ed educativo volti all'acquisizione di tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare azioni preventive e di contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
 - d) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
 - e) promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e

- istituzioni attive sul territorio;
- f) progetti per favorire l'emersione dei fenomeni oggetto del presente articolo, quali servizi di ascolto, anche telefonici.
4. Nel caso in cui gli interventi prevedano per la loro realizzazione un diretto contatto con i minori, i proponenti dei relativi progetti devono attestare le specifiche competenze e le certificazioni possedute dai soggetti impiegati nella loro attuazione.
5. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 3:
- comuni, singoli e associati;
 - istituzioni scolastiche e formative;
 - aziende sanitarie regionali;
 - enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) operanti nel territorio regionale e attivi da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minorenni o in quello educativo;
 - società e associazioni sportive dilettantistiche, operanti nel territorio regionale, iscritte nel registro del Comitato Nazionale Olimpico Italiano e del Comitato italiano Paralimpico, nonché gli Enti di promozione sportiva, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.
6. Presso la Giunta regionale è istituita la Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo, di seguito Consulta, di cui fanno parte:
- l'Assessore competente in materia di istruzione, o un suo delegato, che la presiede;
 - il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 24 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), o suo delegato;
 - il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo di cui alla legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), o suo delegato;
 - quattro rappresentanti designati dalle aziende sanitarie regionali;
 - due rappresentanti degli enti di cui alla lettera d) del comma 5;
 - un rappresentante delle associazioni sportive di cui alla lettera e) del comma 5, designato dal CONI;
 - tre dirigenti dei dipartimenti regionali competenti in materia di sanità, famiglia e istruzione designati dalla Giunta regionale, o loro delegati.
7. Sono invitati a partecipare alle riunioni della Consulta, in base agli argomenti posti all'esame, previa intesa laddove necessario:
- esperti designati dalle Università abruzzesi e dagli ordini professionali nelle competenze pedagogiche, psicologiche, pedagogiche della comunicazione, giuridiche, medialità e delle comunicazioni sociali telematiche;
 - operatori della rete internet;
 - il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni dell'Abruzzo o suo delegato;
 - rappresentanti del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Abruzzo;
 - il dirigente dall'Ufficio scolastico regionale o suo delegato.
8. La Consulta ha lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti sul territorio, con un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, evitando sovrapposizioni con interventi di altri soggetti pubblici, nonché il compito di confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
9. La Consulta può avvalersi, previa intesa, del supporto dell'Osservatorio regionale sul bullismo, istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.
10. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta, definendone le modalità di funzionamento. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
11. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, determina criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 3.
12. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 11, stabilisce altresì i requisiti dei soggetti che, nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3, operano direttamente a contatto con i minori.
13. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>.
14. In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Regione attua iniziative volte a promuovere un uso consapevole della rete internet e dei social network.

15. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione del presente articolo e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle sue diverse manifestazioni. A questo scopo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta:
- gli interventi realizzati, specificandone tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi, distribuzione territoriale, soggetti coinvolti e relative caratteristiche;
 - in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
 - gli eventuali punti di forza e di debolezza che si sono riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi.
16. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente articolo.
17. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 100.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 10, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
18. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.

LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2020, N. 9

Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 2
(Disposizioni urgenti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono adottate le seguenti disposizioni urgenti:

(OMISSIS)

- la riprogrammazione per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, entro il termine di 15 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce modalità e procedure, ciascun Dipartimento provvede ad una ricognizione di tutte le somme disponibili sia sulla gestione di competenza sia sulle economie vincolate di propria afferenza con le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8. Sono escluse dalla riprogrammazione quelle risorse che la Giunta regionale ritiene strategiche per il conseguimento degli obiettivi di mandato;

(OMISSIS)

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2020, N. 10

Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 14

(Contributi per assicurare la sicurezza e la prevenzione dal coronavirus nel demanio marittimo regionale)

- Al fine di garantire la sicurezza della balneazione e la prevenzione sanitaria, nel rispetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in merito all'emergenza Covid-19 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 62 del 20 maggio 2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 - Ulteriori disposizioni), per l'anno 2020, la Regione eroga ai Comuni costieri, in proporzione ai tratti di spiaggia libera di pubblica fruizione, un contributo la cui entità è stabilita dalla Giunta regionale con deliberazione contenente criteri e modalità per la presentazione delle domande e per la quantificazione del contributo, le spese ammissibili e le modalità di erogazione e rendicontazione, da emanare entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, cui segue apposito avviso pubblico a cura del competente Dipartimento Territorio ed Ambiente.
- Al fine di assicurare la prevenzione sanitaria e la sicurezza in relazione all'emergenza sanitaria in atto, la Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, eroga ai titolari di concessioni balneari con finalità turistico-ricreative un contributo la cui entità è stabilita dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria, con deliberazione contenente criteri e modalità per la presentazione delle domande e per la quantificazione del contributo, le spese ammissibili e le modalità di erogazione e rendicontazione, finalizzato alle maggiori spese cui i concessionari sono tenuti per

adeguarsi alle normative emergenziali emanate circa la prevenzione sanitaria da Covid-19, da emanare entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, cui segue apposito avviso pubblico a cura del competente Dipartimento Territorio ed Ambiente.

3. Il fondo regionale stanziato a copertura dei contributi di cui al presente articolo e' definito in complessivi euro 3.000.000,00 e si provvede con le risorse allocate sul capitolo di nuova istituzione "Contributi per assicurare la sicurezza e la prevenzione dal Covid-19 nel demanio marittimo regionale", alla Missione 09, Programma 09, Titolo 1 del bilancio regionale 2020-2022. Alla copertura della spesa pari ad euro 3.000.000,00 si provvede:
 - a) per euro 300.000,00 con l'utilizzo delle somme residue derivanti dall'applicazione dell'articolo 111 del D.L. 17 marzo 2020, n.18;
 - b) per euro 150.000,00 con la diminuzione, per l'anno 2020, per competenza e cassa, alla Missione 01, Programma 10, Titolo 1;
 - c) per euro 2.000.000,00 nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - d) [*LETTERA ABROGATA DALL'ART. 2, COMMA 3, L.R. 6 NOVEMBRE 2020, N. 31*].

Art. 23

(Incentivi per la realizzazione di percorsi cicloturistici nella provincia di Chieti)

1. Con la finalita' di incrementare il turismo ciclopedonale di almeno il 25%, la Regione sostiene la realizzazione di percorsi cicloturistici di collegamento tra la "Via Verde - Costa dei trabocchi" e le zone interne, per circa 320 km, su 6 percorsi attualmente tracciati all'interno della provincia di Chieti, nell'ambito dello studio "Ricucire! Territorio ciclabile" del GAL Costa dei Trabocchi.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, la Regione concede un contributo pari ad euro 200.000,00.
3. Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce termini e modalita' per l'accesso e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
4. Gli oneri previsti dal presente articolo, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 200.000,00, trovano copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Valerio
Taddei
Firmato digitalmente da
Valerio Taddei
Data: 2020.12.11
09:12:17 +01'00'



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**
**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it